

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
DEL 3 NOVEMBRE 2021**



PARTE STRAORDINARIA

- 1. Modifica degli artt. 6, 10, 19, 24 e 27 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
 - 1.1. Inserimento del comma 6 dell'art. 10; del comma 5 dell'art. 19; e della lett. (g) dell'art. 24, dello Statuto sociale (Presidente Onorario);*
 - 1.2. Modifica dell'art. 19, commi 3 e 4, e dell'art. 24, lettera (e), dello Statuto sociale (funzionamento del Consiglio di Amministrazione e Dirigente Preposto);*
 - 1.3. Modifica dell'art. 27, commi 1 e 4, dello Statuto sociale (requisiti Collegio Sindacale);*
 - 1.4. Modifica dell'art. 6, comma 6, dello Statuto sociale (Capitale Sociale - aggiornamento).*

Relazione illustrativa degli amministratori di Banca Mediolanum S.p.A. ai sensi dell'art. 125-ter D.Lgs. 58/1998 ("TUF")

Punto 1 all'ordine del giorno della parte straordinaria

1. Modifica degli artt. 6, 10, 19, 24 e 27 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

1.1. Inserimento del comma 6 dell'art. 10; del comma 5 dell'art. 19; e della lett. (g) dell'art. 24, dello Statuto sociale (Presidente Onorario);

1.2. Modifica dell'art. 19, commi 3 e 4, e dell'art. 24, lettera (e), dello Statuto sociale (funzionamento del Consiglio di Amministrazione e Dirigente Preposto);

1.3. Modifica dell'art. 27, commi 1 e 4, dello Statuto sociale (requisiti Collegio Sindacale);

1.4. Modifica dell'art. 6, comma 6, dello Statuto sociale (Capitale Sociale - aggiornamento).

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A. (la "**Banca**"), Vi ha convocati in Assemblea straordinaria per proporVi di modificare gli artt. 6, 10, 19, 24 e 27 dello Statuto Sociale, come di seguito illustrato.

1.1. Inserimento del comma 6 dell'art. 10; del comma 5 dell'art. 19; e della lett. (g) dell'art. 24, dello Statuto sociale (Presidente Onorario)

Si propone di introdurre la figura del Presidente Onorario, al fine di creare una carica sociale onorifica che possa essere ricoperta da coloro i quali hanno contribuito nel tempo a dare lustro alla reputazione della Banca e, pertanto, possa rappresentare quest'ultima in contesti istituzionali, sociali o culturali, nonché apportare la sua esperienza espletando una funzione consultiva in favore del Consiglio di Amministrazione.

A tal fine, si propongono le modifiche statutarie di seguito illustrate.

- Art. 10, comma 6, dello Statuto sociale

Con l’inserimento del nuovo comma 6 dell’art. 10, si introduce la figura del Presidente Onorario, scelto tra le persone (anche non componenti del Consiglio di Amministrazione) che abbiano contribuito in maniera significativa allo sviluppo, alla storia e alla reputazione della Banca. La relativa nomina spetta all’Assemblea dei azionisti, che determina la durata della carica (la quale, trattandosi di carica onorifica, può anche essere indeterminata) e l’eventuale compenso.

Il Presidente Onorario ha facoltà di partecipare e intervenire alle Assemblee.

- Art. 19, comma 5, dello Statuto sociale

Le funzioni della carica di Presidente Onorario sono indicate nel nuovo comma 5 dell’art. 19: egli collabora con l’Amministratore Delegato in relazione all’elaborazione e all’implementazione di iniziative di comunicazione, sociali, culturali e/o istituzionali che coinvolgano la Banca.

Qualora l’Assemblea abbia nominato un Presidente Onorario che non sia amministratore, egli può comunque partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto e con funzione consultiva, esprimendo pareri in merito alle materie oggetto di discussione.

- Art. 24, lettera (g), dello Statuto sociale

Con l’inserimento della lettera (g) dell’art. 24 si precisa che al Presidente Onorario possono essere affidati, previa decisione del Consiglio di Amministrazione, specifici incarichi di rappresentanza della Banca, ivi incluso in relazione a iniziative di comunicazione, sociali, culturali e/o istituzionali.

STATUTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Articolo 10, comma 6	Articolo 10, comma 6
NON PRESENTE	<p>6. Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea può nominare, anche al di fuori dei componenti del Consiglio di Amministrazione stesso, un Presidente Onorario scelto tra coloro i quali abbiano contribuito in maniera significativa allo sviluppo, alla storia e alla reputazione della Società, determinandone altresì l’eventuale compenso. Il Presidente Onorario resta in carica per il periodo di tempo, anche indeterminato, stabilito</p>

	dall'Assemblea all'atto della nomina. Il Presidente Onorario ha facoltà di intervenire alle Assemblee e di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ai sensi e nei modi di cui all'articolo 19.
Articolo 19, comma 5	Articolo 19, comma 5
NON PRESENTE	5. Ove nominato dall'Assemblea, il Presidente Onorario collabora con l'Amministratore Delegato in relazione all'elaborazione e all'implementazione di iniziative di comunicazione, sociali, culturali e/o istituzionali che coinvolgono la Società e – qualora non sia amministratore – può partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, con funzione consultiva e senza diritto di voto, esprimendo pareri in merito alle materie oggetto di discussione.
Articolo 24, lettera (g)	Articolo 24, lettera (g)
NON PRESENTE	Il Consiglio, salvo il disposto dell'articolo 2381 del codice civile: [...] g) può affidare al Presidente Onorario, ove nominato dall'Assemblea, specifici incarichi di rappresentanza della Società, in particolare in relazione a iniziative di comunicazione, sociali, culturali e/o istituzionali.

1.2. Modifica dell'art. 19, commi 3 e 4, e dell'art. 24, lett.(e), dello Statuto Sociale

(funzionamento del Consiglio di Amministrazione e Dirigente Preposto);

Si propongono talune modifiche in merito (a) alle modalità di funzionamento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, nonché (b) alla figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, al fine di allineare le relative previsioni Statutarie alla migliore prassi di *corporate governance*.

In particolare, si propongono le modifiche statutarie di seguito illustrate.

- Art. 19, comma 3

Al fine di razionalizzare il procedimento di convocazione del Consiglio di Amministrazione, si ritiene opportuno prevedere che la relativa convocazione possa essere fatta (su incarico del Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci) anche da altro Amministratore o dal Segretario.

- Art. 19, comma 4

Tenuto conto del recente orientamento anche notarile in materia di intervento mediante mezzi di telecomunicazione, si propone di eliminare la previsione ai sensi della quale è necessaria la presenza, nello stesso luogo, del presidente della riunione e del segretario per le adunanze del Consiglio di Amministrazione che si tengano per audioconferenza o videoconferenza.

- Art. 24, lettera (e)

Tenuto conto anche dei requisiti richiesti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il “**DM 169/2020**”) ai “*responsabili delle principali funzioni aziendali delle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa*” (art. 20), tra i quali figura il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, si ritiene opportuno integrare e modificare l'articolo 24, lettera (e) come segue:

- (a) inserire un rinvio ai requisiti previsti dalla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente (nonché, se del caso, dai codici di comportamento) per il medesimo dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
- (b) prevedere che il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari – in linea con la migliore prassi di *corporate governance* – rimanga in carica fino a revoca (da effettuarsi con le medesime modalità della nomina).

STATUTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Articolo 19, comma 3	Articolo 19, comma 3

<p>3. La convocazione è fatta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, oppure dal Collegio Sindacale o da un sindaco effettivo, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con lettera raccomandata oppure telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica spedito almeno cinque giorni prima o, in caso di urgenza, con telegramma oppure telefax o messaggio di posta elettronica spedito almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione ed a ciascun sindaco effettivo agli indirizzi o recapiti previamente comunicati dai destinatari.</p> <p>Per la medesima convocazione possono essere utilizzati anche più d'uno dei mezzi sopra elencati.</p>	<p>3. La convocazione è fatta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, anche mediante apposito incarico a un altro Amministratore o al Segretario, oppure dal Collegio Sindacale o da un sindaco effettivo, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con lettera raccomandata oppure telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica spedito almeno cinque giorni prima o, in caso di urgenza, con telegramma oppure telefax o messaggio di posta elettronica spedito almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione ed a ciascun sindaco effettivo agli indirizzi o recapiti previamente comunicati dai destinatari.</p> <p>Per la medesima convocazione possono essere utilizzati anche più d'uno dei mezzi sopra elencati.</p>
Articolo 19, comma 4	Articolo 19, comma 4
<p>4. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione.</p>	<p>4. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione.</p>
Articolo 24, lettera (e)	Articolo 24, lettera (e)
<p>Il Consiglio, salvo il disposto dell'articolo 2381 del codice civile:</p> <p>[...]</p> <p>e) nomina, previo parere del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, scegliendolo fra soggetti che abbiano maturato una qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di</p>	<p>Il Consiglio, salvo il disposto dell'articolo 2381 del codice civile:</p> <p>[...]</p> <p>e) nomina, previo parere del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, scegliendolo fra soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa primaria e secondaria pro tempore vigente, nonché dai Codici di Comportamento, e in ogni caso che abbiano maturato una qualificata</p>

<p>consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione provvede, inoltre, a conferirgli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti.</p> <p>In sede di nomina, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad accertare la sussistenza, in capo al preposto, dei requisiti richiesti dalla normativa primaria e secondaria pro tempore vigente, nonché dai Codici di Comportamento e dal presente statuto.</p> <p>Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dura in carica fino alla data della prima riunione del Consiglio di Amministrazione successiva all'Assemblea che ha deliberato in merito alla nomina dell'intero Consiglio;</p>	<p>esperienza di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione provvede, inoltre, a conferirgli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti.</p> <p>In sede di nomina, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad accertare la sussistenza, in capo al preposto, dei requisiti richiesti dalla normativa primaria e secondaria pro tempore vigente, nonché dai Codici di Comportamento e dal presente statuto.</p> <p>Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dura in carica fino alla data della prima riunione del Consiglio di Amministrazione successiva all'Assemblea che ha deliberato in merito alla nomina dell'intero Consiglio a revoca, da effettuarsi con le medesime modalità della nomina;</p>
---	--

1.3. Modifica dell'art. 27, commi 1 e 4, dello Statuto Sociale (requisiti Collegio Sindacale)

Si propongono alcune modifiche alle previsioni del comma 1 dell'art. 27 in materia di requisiti dei componenti del Collegio Sindacale, anche tenuto conto di quanto previsto in materia di requisiti di professionalità dal DM 169/2020, nonché una modifica del comma 4 di mero coordinamento con il complessivo testo dello Statuto sociale.

- **Art. 27, comma 1**

Si ritiene opportuno eliminare la previsione che richiede a tutti i sindaci di essere iscritti al registro dei revisori legali e delle società di revisione (e di avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni), tenuto conto che – ai sensi del DM 169/2020 (nonché

dal Decreto 30 marzo 2000, n. 162) – i componenti del Collegio Sindacale possono maturare i propri requisiti di professionalità anche attraverso l’esercizio di altre attività o funzioni (fermo restando, ai sensi del DM 169/2020, il numero minimo di sindaci che devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano esercitato l’attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni).

Inoltre, anche tenuto conto di quanto previsto dal DM 169/2020 in materia di valutazione dell’idoneità degli esponenti, si propone di sostituire l’attuale previsione con un rinvio alle previsioni di legge e regolamentari vigenti che disciplinano tale valutazione.

- Art. 27, comma 4

La modifica proposte all’art. 27, comma 4, è di mero coordinamento con una definizione già utilizzata nel testo statutario.

STATUTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p align="center">Articolo 27, comma 1</p>	<p align="center">Articolo 27, comma 1</p>
<p>1. L’Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale, composto di tre sindaci effettivi e tre supplenti, che restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.</p> <p>Tutti i sindaci devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l’attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.</p> <p>I sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di cui alle previsioni di legge e regolamentari vigenti ed il Consiglio di Amministrazione ne accerta la sussistenza.</p> <p>Al Collegio Sindacale competono tutti i compiti ed i poteri previsti dalla normativa primaria e secondaria pro tempore vigente, ivi compreso l’obbligo di informare senza indugio la Banca d’Italia e Consob di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione delle</p>	<p>1. L’Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale, composto di tre sindaci effettivi e tre supplenti, che restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.</p> <p>Tutti i sindaci devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l’attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.</p> <p>I sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di cui alle previsioni di legge e regolamentari vigenti ed il Consiglio di Amministrazione ne accerta la sussistenza, da accertarsi ai sensi delle medesime previsioni.</p> <p>Al Collegio Sindacale competono tutti i compiti ed i poteri previsti dalla normativa primaria e secondaria pro tempore vigente, ivi compreso l’obbligo di informare senza indugio la Banca d’Italia e Consob di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che possano</p>

<p>banche o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.</p> <p>A tali fini i sindaci, anche singolarmente, possono procedere ad atti ispettivi o richieste formali a qualsiasi ufficio della Società su qualsiasi materia inerente l'attività sociale.</p>	<p>costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.</p> <p>A tali fini i sindaci, anche singolarmente, possono procedere ad atti ispettivi o richieste formali a qualsiasi ufficio della Società su qualsiasi materia inerente l'attività sociale.</p>
Articolo 27, comma 4	Articolo 27, comma 4
<p>4. Le liste sono depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata in prima o unica convocazione per deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con altre modalità previste dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.</p> <p>Le liste sono corredate:</p> <p>[...]</p> <p>b) di una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o l'esistenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 148 del D.lgs. n. 58/1998 e dall'articolo 144-quinquies, primo comma, Delibera Consob n. 11971/1999 (di seguito anche "Regolamento Emittenti");</p> <p>[...]</p>	<p>4. Le liste sono depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata in prima o unica convocazione per deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con altre modalità previste dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.</p> <p>Le liste sono corredate:</p> <p>[...]</p> <p>b) di una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o l'esistenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 148 del D.lgs. n. 58/1998 e dall'articolo 144-quinquies, primo comma, Delibera Consob n. 11971/1999 (di seguito anche "Regolamento Emittenti");</p> <p>[...]</p>

1.4. Modifica dell'art. 6, comma 6, dello Statuto Sociale (Capitale Sociale - aggiornamento)

Le modifiche proposte all'art. 6, comma 6, sono di mero adeguamento, riguardando la soppressione delle clausole statutarie relative a talune deliberazioni assembleari di aumento di capitale a servizio di *piani di stock option* non più attuali.

STATUTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Articolo 6, comma 6	Articolo 6, comma 6

6. L'Assemblea straordinaria di Banca Mediolanum S.p.A. in data 29 settembre 2015 – contestualmente all'approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Mediolanum S.p.A. in Banca Mediolanum S.p.A. e subordinatamente all'efficacia della fusione medesima – ha deliberato una serie di aumenti di capitale a servizio dei piani di stock option già posti in essere dalla società incorporanda, in sostituzione delle relative deliberazioni di aumento di capitale già assunte dal consiglio di amministrazione della società incorporanda stessa, alle medesime condizioni e nei medesimi termini stabiliti in tutte le deliberazioni di aumento non ancora esaurite. Più in particolare, la predetta Assemblea straordinaria ha deliberato:

–di aumentare a pagamento il capitale sociale, a servizio delle opzioni assegnate ai collaboratori dal consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.A. in data 13 maggio 2008, per massimi euro 3.686,40 mediante emissione di massime n. 36.864 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da sottoscrivere in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei sessanta mesi di calendario successivi al decorso del termine di tre anni dal 13 maggio 2008, fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti, con precisazione che il termine ultimo per la sottoscrizione è pertanto fissato alla data del quinto giorno lavorativo del sessantesimo mese successivo al decorso del termine di tre anni, in via scindibile;

–di aumentare a pagamento il capitale sociale, a servizio delle opzioni assegnate ai collaboratori dal consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.A. in data 13 maggio 2009 per massimi euro 7.316,00 mediante emissione di massime n. 73.160 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale,

6. L'Assemblea straordinaria di Banca Mediolanum S.p.A. in data 29 settembre 2015 – contestualmente all'approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Mediolanum S.p.A. in Banca Mediolanum S.p.A. e subordinatamente all'efficacia della fusione medesima – ha deliberato una serie di aumenti di capitale a servizio dei piani di stock option già posti in essere dalla società incorporanda, in sostituzione delle relative deliberazioni di aumento di capitale già assunte dal consiglio di amministrazione della società incorporanda stessa, alle medesime condizioni e nei medesimi termini stabiliti in tutte le deliberazioni di aumento non ancora esaurite. Più in particolare, la predetta Assemblea straordinaria ha deliberato:

~~–di aumentare a pagamento il capitale sociale, a servizio delle opzioni assegnate ai collaboratori dal consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.A. in data 13 maggio 2008, per massimi euro 3.686,40 mediante emissione di massime n. 36.864 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da sottoscrivere in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei sessanta mesi di calendario successivi al decorso del termine di tre anni dal 13 maggio 2008, fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti, con precisazione che il termine ultimo per la sottoscrizione è pertanto fissato alla data del quinto giorno lavorativo del sessantesimo mese successivo al decorso del termine di tre anni, in via scindibile;~~

~~–di aumentare a pagamento il capitale sociale, a servizio delle opzioni assegnate ai collaboratori dal consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.A. in data 13 maggio 2009 per massimi euro 7.316,00 mediante emissione di massime n. 73.160 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale,~~

godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da sottoscrivere in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei sessanta mesi di calendario successivi al decorso del termine di tre anni dal 13 maggio 2009, fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti; con precisazione che il termine ultimo per la sottoscrizione è pertanto fissato alla data del quinto giorno lavorativo del sessantesimo mese successivo al decorso del termine di tre anni, in via scindibile;

–di aumentare a pagamento il capitale sociale, a servizio delle opzioni assegnate ai collaboratori dal consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.A. in data 8 luglio 2010, per massimi euro 131.744,20 mediante emissione di massime n. 1.317.442 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di nove anni, in via scindibile;

–di aumentare a pagamento il capitale sociale, a servizio delle opzioni assegnate ai collaboratori dal consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.A. in data 12 maggio 2011, per massimi euro 67.427,50 mediante emissione di massime n. 674.275 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., a sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di nove anni, in via scindibile;

–di aumentare a pagamento il capitale sociale, a servizio delle opzioni assegnate agli amministratori e ai dirigenti dal consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.A. in data 10 maggio

~~godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da sottoscrivere in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei sessanta mesi di calendario successivi al decorso del termine di tre anni dal 13 maggio 2009, fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti; con precisazione che il termine ultimo per la sottoscrizione è pertanto fissato alla data del quinto giorno lavorativo del sessantesimo mese successivo al decorso del termine di tre anni, in via scindibile;~~

~~–di aumentare a pagamento il capitale sociale, a servizio delle opzioni assegnate ai collaboratori dal consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.A. in data 8 luglio 2010, per massimi euro 131.744,20 mediante emissione di massime n. 1.317.442 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di nove anni, in via scindibile;~~

~~–di aumentare a pagamento il capitale sociale, a servizio delle opzioni assegnate ai collaboratori dal consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.A. in data 12 maggio 2011, per massimi euro 67.427,50 mediante emissione di massime n. 674.275 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., a sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di nove anni, in via scindibile;~~

~~–di aumentare a pagamento il capitale sociale, a servizio delle opzioni assegnate agli amministratori e ai dirigenti dal consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.A. in data 10 maggio~~

<p>2012, per massimi euro 186.405,00 mediante emissione di massime n. 1.864.050 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di tre anni, in via scindibile;</p> <p>–di aumentare a pagamento il capitale sociale, a servizio delle opzioni assegnate ai collaboratori dal consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.A. in data 10 maggio 2012, per massimi euro 70.840,00 mediante emissione di massime n. 708.400 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di nove anni, in via scindibile;</p> <p>–di aumentare a pagamento il capitale sociale, a servizio delle opzioni assegnate agli amministratori e ai dirigenti dal consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.A. in data 9 maggio 2013, per massimi euro 136.155,00 mediante emissione di massime n. 1.361.550 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di tre anni, in via scindibile;</p> <p>–di aumentare a pagamento il capitale sociale, a servizio delle opzioni assegnate ai collaboratori dal consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.A. in data 9 maggio 2013, per massimi euro 95.100,00 mediante emissione di massime n. 951.000 azioni ordinarie senza</p>	<p>2012, per massimi euro 186.405,00 mediante emissione di massime n. 1.864.050 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di tre anni, in via scindibile;</p> <p>–di aumentare a pagamento il capitale sociale, a servizio delle opzioni assegnate ai collaboratori dal consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.A. in data 10 maggio 2012, per massimi euro 70.840,00 mediante emissione di massime n. 708.400 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di nove anni, in via scindibile;</p> <p>–di aumentare a pagamento il capitale sociale, a servizio delle opzioni assegnate agli amministratori e ai dirigenti dal consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.A. in data 9 maggio 2013, per massimi euro 136.155,00 mediante emissione di massime n. 1.361.550 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di tre anni, in via scindibile;</p> <p>–di aumentare a pagamento il capitale sociale, a servizio delle opzioni assegnate ai collaboratori dal consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.A. in data 9 maggio 2013, per massimi euro 95.100,00 mediante emissione di massime n. 951.000 azioni ordinarie senza</p>
--	--

<p>indicazione del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di nove anni, in via scindibile;</p> <p>–di aumentare a pagamento il capitale sociale, a servizio delle opzioni assegnate agli amministratori e ai dirigenti dal consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.A. in data 14 maggio 2014, per massimi euro 97.335,00 mediante emissione di massime n. 973.350 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di tre anni, in via scindibile;</p> <p>–di aumentare a pagamento il capitale sociale, a servizio delle opzioni assegnate ai collaboratori dal consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.A. in data 14 maggio 2014, per massimi euro 121.425,00 mediante emissione di massime n. 1.214.250 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di nove anni, in via scindibile.</p> <p>–di aumentare a pagamento il capitale sociale, a servizio delle opzioni assegnate ai collaboratori dal consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.A. in data 25 febbraio 2015, per massimi euro 125.850,00 mediante emissione di massime n. 1.258.500 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441,</p>	<p>indicazione del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di nove anni, in via scindibile;</p> <p>–di aumentare a pagamento il capitale sociale, a servizio delle opzioni assegnate agli amministratori e ai dirigenti dal consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.A. in data 14 maggio 2014, per massimi euro 97.335,00 mediante emissione di massime n. 973.350 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di tre anni, in via scindibile;</p> <p>–di aumentare a pagamento il capitale sociale, a servizio delle opzioni assegnate ai collaboratori dal consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.A. in data 14 maggio 2014, per massimi euro 121.425,00 mediante emissione di massime n. 1.214.250 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di nove anni, in via scindibile.</p> <p>–di aumentare a pagamento il capitale sociale, a servizio delle opzioni assegnate ai collaboratori dal consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.A. in data 25 febbraio 2015, per massimi euro 125.850,00 mediante emissione di massime n. 1.258.500 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441,</p>
--	---

comma 5, c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di nove anni, in via scindibile.

comma 5, c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di nove anni, in via scindibile.

* * *

Si precisa che le proposte di deliberazione oggetto della presente Relazione non determinano l'insorgere del diritto di recesso ai sensi di legge.

Premesso quanto sopra, si sottopongono all'approvazione dell'Assemblea le seguenti proposte di delibera.

Proposta di delibera sul punto 1.1 all'ordine del giorno della parte straordinaria:

“L'Assemblea straordinaria di Banca Mediolanum S.p.A., vista e approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

a) di inserire all'art. 10 dello Statuto sociale il comma 6, come illustrato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, nella formulazione di seguito riportata:

“Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea può nominare, anche al di fuori dei componenti del Consiglio di Amministrazione stesso, un Presidente Onorario scelto tra coloro i quali abbiano contribuito in maniera significativa allo sviluppo, alla storia e alla reputazione della Società, determinandone altresì l'eventuale compenso. Il Presidente Onorario resta in carica per il periodo di tempo, anche indeterminato, stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina. Il Presidente Onorario ha facoltà di intervenire alle Assemblee e di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ai sensi e nei modi di cui all'articolo 19.”

b) di introdurre all'art. 19 dello Statuto sociale il comma 5, come illustrato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, nella formulazione di seguito riportata:

“Ove nominato dall'Assemblea, il Presidente Onorario collabora con l'Amministratore Delegato

in relazione all'elaborazione e all'implementazione di iniziative di comunicazione, sociali, culturali e/o istituzionali che coinvolgano la Società e – qualora non sia amministratore – può partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, con funzione consultiva e senza diritto di voto, esprimendo pareri in merito alle materie oggetto di discussione.”

c) di introdurre all'art. 24 dello Statuto sociale la lettera (g), come illustrata nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, nella formulazione di seguito riportata:

“Il Consiglio, salvo il disposto dell'articolo 2381 del codice civile:

[...]

g) può affidare al Presidente Onorario, ove nominato dall'Assemblea, specifici incarichi di rappresentanza della Società, in particolare in relazione a iniziative di comunicazione, sociali, culturali e/o istituzionali.”

d) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, per rendere esecutive a norma di legge le deliberazioni di cui sopra, anche introducendo nelle stesse eventuali modifiche od integrazioni (che non alterino la sostanza delle deliberazioni medesime) che fossero opportune o richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e, in genere, provvedere a qualsivoglia adempimento all'uopo necessario.”

** * **

Proposta di delibera sul punto 1.2 all'ordine del giorno della parte straordinaria:

“L'Assemblea straordinaria di Banca Mediolanum S.p.A., vista e approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

a) di modificare l'art. 19, comma 3, dello Statuto sociale come illustrato nella Relazione illustrativa

del Consiglio di Amministrazione, nella formulazione di seguito riportata:

“La convocazione è fatta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, anche mediante apposito incarico a un altro Amministratore o al Segretario, oppure dal Collegio Sindacale o da un sindaco effettivo, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con lettera raccomandata oppure telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica spedito almeno cinque giorni prima o, in caso di urgenza, con telegramma oppure telefax o messaggio di posta elettronica spedito almeno un giorno prima di quello fissato per l’adunanza a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione ed a ciascun sindaco effettivo agli indirizzi o recapiti previamente comunicati dai destinatari.

Per la medesima convocazione possono essere utilizzati anche più d’uno dei mezzi sopra elencati.”

b) di modificare l’art. 19, comma 4, dello Statuto sociale come illustrato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, nella formulazione di seguito riportata:

“Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti.”

c) di modificare l’art. 24, lett. (e), dello Statuto sociale come illustrato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, nella formulazione di seguito riportata:

“Il Consiglio, salvo il disposto dell’articolo 2381 del codice civile:

[...]

e) nomina, previo parere del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, scegliendolo fra soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa primaria e secondaria pro tempore vigente, nonché dai Codici di Comportamento, e in ogni caso che abbiano maturato una qualificata esperienza di almeno tre anni nell’esercizio di

attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, inoltre, a conferirgli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti.

In sede di nomina, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad accertare la sussistenza, in capo al preposto, dei requisiti richiesti dalla normativa primaria e secondaria pro tempore vigente, nonché dai Codici di Comportamento e dal presente statuto.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dura in carica fino a revoca, da effettuarsi con le medesime modalità della nomina;”

d) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, per rendere esecutive a norma di legge le deliberazioni di cui sopra, anche introducendo nelle stesse eventuali modifiche od integrazioni (che non alterino la sostanza delle deliberazioni medesime) che fossero opportune o richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e, in genere, provvedere a qualsivoglia adempimento all'uopo necessario.”

* * *

Proposta di delibera sul punto 1.3 all'ordine del giorno della parte straordinaria:

“L'Assemblea straordinaria di Banca Mediolanum S.p.A., vista e approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

a) di modificare l'art. 27, comma 1, dello Statuto sociale come illustrato nella Relazione illustrativa

del Consiglio di Amministrazione, nella formulazione di seguito riportata:

“L’Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale, composto di tre sindaci effettivi e tre supplenti, che restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

I sindaci devono possedere i requisiti di cui alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, da accertarsi ai sensi delle medesime previsioni.

Al Collegio Sindacale competono tutti i compiti ed i poteri previsti dalla normativa primaria e secondaria pro tempore vigente, ivi compreso l’obbligo di informare senza indugio la Banca d’Italia e Consob di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l’attività bancaria.

A tali fini i sindaci, anche singolarmente, possono procedere ad atti ispettivi o richieste formali a qualsiasi ufficio della Società su qualsiasi materia inerente l’attività sociale.”

b) di modificare l’art. 27, comma 4, dello Statuto sociale come illustrato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, nella formulazione di seguito riportata:

“Le liste sono depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell’Assemblea convocata in prima o unica convocazione per deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con altre modalità previste dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell’Assemblea.

Le liste sono corredate:

- a) delle informazioni relative all’identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l’indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;*
- b) di una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente,*

una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o l'esistenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 148 del D.lgs. n. 58/1998 e dall'articolo 144-quinquies, primo comma, Regolamento Emittenti;

c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto e della loro accettazione della candidatura.

Non possono essere eletti sindaci coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa primaria e secondaria pro tempore vigente.”

c) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, per rendere esecutive a norma di legge le deliberazioni di cui sopra, anche introducendo nella stessa eventuali modifiche od integrazioni (che non alterino la sostanza delle deliberazioni medesime) che fossero opportune o richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e, in genere, provvedere a qualsivoglia adempimento all'uopo necessario.”

** * **

Proposta di delibera sul punto 1.4 all'ordine del giorno della parte straordinaria:

“L'Assemblea straordinaria di Banca Mediolanum S.p.A., vista e approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

a) di modificare l'art. 6, comma 6, dello Statuto sociale come illustrato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, nella formulazione di seguito riportata:

“L'Assemblea straordinaria di Banca Mediolanum S.p.A. in data 29 settembre 2015 – contestualmente all'approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Mediolanum

S.p.A. in Banca Mediolanum S.p.A. e subordinatamente all'efficacia della fusione medesima – ha deliberato una serie di aumenti di capitale a servizio dei piani di stock option già posti in essere dalla società incorporanda, in sostituzione delle relative deliberazioni di aumento di capitale già assunte dal consiglio di amministrazione della società incorporanda stessa, alle medesime condizioni e nei medesimi termini stabiliti in tutte le deliberazioni di aumento non ancora esaurite.

Più in particolare, la predetta Assemblea straordinaria ha deliberato:

- di aumentare a pagamento il capitale sociale, a servizio delle opzioni assegnate ai collaboratori dal consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.A. in data 8 luglio 2010, per massimi euro 131.744,20 mediante emissione di massime n. 1.317.442 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di nove anni, in via scindibile;*
- di aumentare a pagamento il capitale sociale, a servizio delle opzioni assegnate ai collaboratori dal consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.A. in data 12 maggio 2011, per massimi euro 67.427,50 mediante emissione di massime n. 674.275 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., a sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di nove anni, in via scindibile;*
- di aumentare a pagamento il capitale sociale, a servizio delle opzioni assegnate ai collaboratori dal consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.A. in data 10 maggio 2012, per massimi euro 70.840,00 mediante emissione di massime n. 708.400 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai*

sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di nove anni, in via scindibile;

- *di aumentare a pagamento il capitale sociale, a servizio delle opzioni assegnate ai collaboratori dal consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.A. in data 9 maggio 2013, per massimi euro 95.100,00 mediante emissione di massime n. 951.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di nove anni, in via scindibile;*
- *di aumentare a pagamento il capitale sociale, a servizio delle opzioni assegnate ai collaboratori dal consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.A. in data 14 maggio 2014, per massimi euro 121.425,00 mediante emissione di massime n. 1.214.250 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di nove anni, in via scindibile.*
- *di aumentare a pagamento il capitale sociale, a servizio delle opzioni assegnate ai collaboratori dal consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.A. in data 25 febbraio 2015, per massimi euro 125.850,00 mediante emissione di massime n. 1.258.500 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di nove anni, in via scindibile.”*

b) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, per rendere esecutiva a norma di legge la deliberazione di cui sopra, anche introducendo nella stessa eventuali modifiche od integrazioni (che non alterino la sostanza della deliberazione medesima) che fossero opportune o richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e, in genere, provvedere a qualsivoglia adempimento all'uopo necessario."

Milano 3, 28 settembre 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Giovanni Pirovano)